ACCERTAMENTO Dagli uffici arriva lo stop per omessi versamenti e ruoli - Dal 2006 le procedure di controllo su concordato, tombale e integrativa

I grandi «perdoni» rimangono al palo

I controlli sui condoni faticano a trovare una bussola. Se la legge 289/02 ha previsto espressamente attività di verifica da parte dell'amministrazione finanziaria sul perfezionamento degli strumenti di definizione delle liti, ma non anche per condono tombale, concordato e dichiarazione integrativa, resta il fatto che gli uffici (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri) si stanno organizzando per individuare procedure informatiche da utilizzare anche per i condoni "maggiori".

In base alle disposizioni di legge, i controlli sulla definizione delle posizioni fiscali per gli anni pregressi — previsti anche dalle direttive di indirizzo dell'agenzia delle Entrate (circolari 42/E/2003, 3/E/2004 e 7/E/2005) concernono, per esempio, l'emissione degli avvisi di liquidazione relativi ad atti per i quali sia stata presentata istanza di definizione agevolata (articolo 11, legge 289/2002) ai fini di imposte di registro, successioni e Invim nonché l'esame di merito delle definizioni delle liti potenziali e pendenti (articoli 15 e 16) verificando la corrispondenza dei dati indicati con quelli degli atti (per esempio accertamenti o verbali) oggetto di definizione, la correttezza dei versamenti operati dai contribuenti e l'assenza di cause ostative, in specie penali. In caso di riscontrate patologie gli uffici devono procedere all'iscrizione a ruolo delle somme relative a versamenti omessi. L'Agenzia ha, poi avviato una campagna di controlli sulla sanatoria degli omessi versamenti sui periodi d'imposta 2001 e 2002 (si veda «Il Sole-24 Ore» dell'8 settembre).

a restano un rebus le regole . applicare alle procedure

Non è previsto espressamente alcun esame della validità delle dichiarazioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 289/2002 come invece accade, in base agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973, per le dichiarazioni originarie presentate dai contribuenti. Il condono, infatti, potrebbe essere stato compiuto anche nella forma riservata dai contribuenti, che potranno opporlo agli organi ispettivi in sede di verifica della loro posizione fiscale per conseguire gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità previsti.

Solo a seguito dell'esibizione della dichiarazione in sanatoria da parte dell'interessato i verificatori, in base ai commi 9 e 13 degli articoli 8 e 9 della legge 289/02, potranno procedere al controllo della congruità delle somme versate e indicate nella dichiarazione. Tant'è che, nonostante le definizioni automatiche, la legge sui condoni ha fatto salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale della dichiarazione dei redditi ex articoli 36-bis e 36-ter nonché 54-bis per la dichiarazione Iva, dichiarazioni che possono essere rettificate nonostante l'adesione ai condoni.

L'invalidità eventuale dei condoni compiuta dai contribuenti in forma erronea non deve essere comunicata con uno specifico provvedimento di reiezione. Questo provvedimento è previsto solo con riguardo alla definizione delle liti pendenti. Infatti, solo nell'articolo 16, comma 8 la legge 289/02 fa riferimento a una procedura di verifica della bontà dello strumento utilizzato, dove si prevede che l'estinzione del giudizio venga dichiarata a seguito di una comunicazione degli uffici che attesta la regolarità della domanda di definizione e il pagamento integrale di quanto dovuto. Il diniego della definizione va notificato all'interessato che entro 60 giorni può impugnarlo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Se la definizione fosse stata richiesta in pendenza del termine per impugnare nel grado superiore, la sentenza può essere appellata unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica.

Per gli altri istituti, invece, non è stata prevista una fase di controllo preventivo a cura degli uffici sulla bontà delle procedure seguite e dei versamenti compiuti. Lo schema è infatti questo: il versamento anche della sola prima rata perfeziona i condoni e la definizione delle liti potenziali. L'omesso versamento nei termini delle rate successive non determina l'inefficacia ma attiva il recupero coattivo previa iscrizione a ruolo e la sanzione del 30 per cento.

LUIGI FERRAJOLI